



Il Questore della provincia di Mantova

REGOLAMENTO DI SERVIZIO

DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

DIPENDENTI DA

ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

approvato con decreto del 10.2.2009

modificato in base alla sentenza n.01542/2009 del 6.8.2009

del T.A.R. Lombardia sez. di Brescia



Il Questore della provincia di Mantova

Capo I Norme generali

Articolo 1 (Campo d'applicazione)

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli istituti di vigilanza privata, autorizzati ai sensi dell'art. 134 del TULPS, che hanno sede nella provincia di Mantova ivi compresi quelli con organico inferiore a 20 guardie.
2. Si applica altresì agli istituti di vigilanza autorizzati in altre province, ove svolgano servizio nel territorio di Mantova.

Articolo 2 (Doveri dei titolari degli istituti di vigilanza e delle guardie particolari giurate)

1. Ferme restando le disposizioni speciali contenute nell'ordinamento vigente e nel presente regolamento, i titolari degli istituti di vigilanza debbono osservare le seguenti prescrizioni generali:
 - a) organizzare i servizi di vigilanza avvalendosi esclusivamente di guardie particolari giurate dipendenti del proprio istituto; l'impiego di guardie particolari giurate d'altri istituti potrà essere autorizzato nei casi ed alle condizioni specificatamente previste dalle disposizioni del Ministero dell'Interno;
 - b) prestare l'opera del proprio istituto a richiesta dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza attivandosi prontamente con tutte le necessarie risorse;
 - c) provvedere acchè siano tempestivamente segnalati alla Questura episodi criminosi o di natura sospetta rilevati dalle guardie particolari giurate durante il servizio;
 - d) disporre i servizi di vigilanza del proprio istituto conferendo alle guardie particolari giurate le dotazioni necessarie per la sicurezza e per l'efficace svolgimento dei servizi stessi;
 - e) inviare alla Questura, entro il mese di gennaio, una relazione sull'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente dal proprio istituto;
 - f) portare a conoscenza dei propri dipendenti il presente regolamento, tenendone altresì una copia esposta nella sede dell'Istituto;
 - g) vigilare sull'adempimento delle prescrizioni generali e di servizio stabilite dal presente regolamento nei confronti delle dipendenti guardie particolari giurate.
2. Ferme restando le disposizioni speciali contenute nell'ordinamento vigente e nel presente regolamento, le guardie particolari giurate debbono osservare le seguenti prescrizioni generali:
 - a) aderire alle richieste legittimamente loro rivolte dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;



Il Questore della provincia di Mantova

b) segnalare tempestivamente alla centrale operativa del proprio istituto gli eventuali episodi criminosi o di natura sospetta rilevati nel corso del servizio;

c) segnalare senza ritardo alla direzione del proprio istituto di vigilanza ogni anomalia o inefficienza relativa alle dotazioni loro conferite per l'espletamento del servizio stesso.

Capo II Guardie particolari giurate

Articolo 3 (Uso dell'uniforme)

1. Le guardie particolari giurate espletano servizio indossando l'uniforme approvata dalla competente autorità.
2. Eventuali deroghe a quanto previsto dal precedente comma potranno essere concesse dalla Questura di Mantova su motivata istanza del titolare dell'istituto.

Articolo 4 (Armamento)

1. Le guardie particolari giurate non potranno intraprendere servizi di vigilanza e custodia di beni senza essere munite delle armi da fuoco che portano in forza della prevista licenza prefettizia.
2. Nel caso le guardie particolari giurate non fossero in possesso del porto d'armi, potranno essere impiegate soltanto in servizi interni di vigilanza, in affiancamento a guardie in possesso della predetta licenza.
3. L'eventuale impiego in servizio d'arma da fuoco lunga è subordinato al possesso, da parte della guardia particolare giurata, della licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 42 Tulp.
4. La guardia particolare giurata, ai fini di cui al comma precedente, richiede il porto d'arma lunga allegando all'istanza apposita documentazione rilasciata dal titolare dell'istituto da cui dipende, con la quale sono illustrati i servizi da svolgere con quell'armamento e la connessa necessità del suo utilizzo.
5. L'impiego di guardie particolari giurate munite d'arma lunga è sottoposto a specifica autorizzazione del Questore.



Il Questore della provincia di Mantova

Articolo 5 (Dotazioni)

1. Le dotazioni di cui le guardie particolari giurate debbono disporre variano a seconda del servizio da svolgere e debbono essere conformi a quanto previsto nei successivi articoli.

Articolo 6¹ (Formazione e aggiornamento professionale)

- ~~1. Prima dell'immissione in servizio, gli istituti di vigilanza dovranno provvedere all'addestramento tecnico giuridico delle guardie particolari giurate che dovranno frequentare un corso formativo teorico pratico finalizzato all'apprendimento:
- delle norme di legge e regolamentari che disciplinano l'attività e le mansioni di guardia particolare giurata;
- delle varie tipologie dei servizi svolti dall'istituto di vigilanza;
- delle procedure, dei mezzi e delle dotazioni da utilizzare nei servizi;
- di nozioni di primo soccorso e sicurezza sul lavoro.~~
- ~~2. Con frequenza non superiore a mesi 6, le guardie particolari giurate dovranno seguire:
- un ciclo d'aggiornamento sulle medesime materie indicate per il corso di formazione;
- esercitarsi al tiro con la pistola presso una sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno.~~
- ~~3. Gli istituti dovranno conservare apposita documentazione, controfirmata dalla guardia particolare giurata, descrittiva del percorso formativo e dei successivi aggiornamenti seguiti dalla stessa.~~

Articolo 7 (Immissione in servizio)

1. Le guardie particolari giurate di nuova nomina dovranno effettuare un periodo d'affiancamento con una guardia esperta. Tale periodo dovrà avere la durata prevista dalla disciplina relativa ai singoli servizi di cui al presente regolamento e, ove non stabilita, essa non potrà essere inferiore alle 100 ore.
2. Gli istituti di nuova costituzione sono esentati dall'osservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente per il periodo di 6 mesi dall'inizio dell'attività.

Articolo 8 (Controlli e sanzioni disciplinari)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del R.D.L. 12.11.1936, n.2144, che attribuisce al Questore il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate, i titolari degli istituti di vigilanza dovranno comunicare senza ritardo al Questore le inadempienze delle stesse ed inviare copia dei provvedimenti sanzionatori comminati.

¹ Articolo annullato dalla sentenza n.01542/2009 del 6/8/2009 T.A.R. Lombardia sez. di Brescia



Il Questore della provincia di Mantova

Capo III Servizi

Articolo 9 (Centrale operativa)

1. Gli istituti di vigilanza privata dovranno disporre di una sala operativa idonea per tecnologia e modalità di conduzione ad assicurare la controllabilità, direzionabilità ed assistenza alle dipendenti guardie particolari giurate ed il costante collegamento con le sale operative dei presidi di polizia competenti per territorio.
2. La sala operativa potrà essere ubicata in luogo diverso dalla sede locale dell'istituto, purchè nella stessa siano attive linee di telecomunicazioni dedicate per ogni ambito provinciale.
3. Nella centrale operativa potranno svolgersi i servizi di teleallarme e televigilanza, nonché quelli di vigilanza del caveau nel caso previsto dall'art.23 comma 3.
4. ~~Il personale preposto alla centrale operativa degli istituti di vigilanza privata dovrà essere in possesso del decreto d'approvazione a guardia giurata da almeno 6 mesi. Nel caso di guardia di nuova nomina, dovrà inizialmente effettuare servizio in affiancamento con personale in possesso del predetto requisito d'anzianità di servizio per periodo non inferiore a mesi 1. Questa disposizione non si applica agli istituti di nuova costituzione per i primi 6 mesi d'attività.~~²
5. Il personale preposto alla centrale operativa deve provvedere, in particolare:
 - a) al continuo ascolto radio, alla gestione delle comunicazioni e degli allarmi;
 - b) in caso di necessità, ad attuare idonee misure di salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza del personale in servizio, nonché della tutela dei beni vigilati;
 - c) ad effettuare frequenti contatti radio con le guardie particolari giurate presenti sul territorio anche al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio e il funzionamento degli apparati di comunicazione;
 - d) all'annotazione cronologica su un registro delle comunicazioni avvenute tra la sala operativa e le guardie in servizio esterno. E' fatto obbligo di provvedere alle annotazioni relative all'inizio e alla conclusione dei vari servizi e agli interventi effettuati dalle guardie particolari giurate. L'operatore della sala radio dovrà inoltre riportare sul registro l'ora d'inizio e di termine del proprio servizio. Il registro di cui al presente comma potrà essere redatto con procedure informatiche, purché sia prontamente visionabile dagli incaricati delle Forze di Polizia;
 - e) ad informare tempestivamente le Forze dell'Ordine competenti per territorio, e comunque la Questura, d'eventuali episodi delittuosi.
6. Gli istituti assicureranno che la centrale operativa sia costantemente presidiata durante lo svolgimento di servizi di vigilanza esterna.

² Articolo così modificato dalla sentenza n.01542/2009 del 6.8.2009 del T.A.R. Lombardia sez. di Brescia



Il Questore della provincia di Mantova

Articolo 10

(Tipologie dei servizi di vigilanza e custodia)

1. Gli istituti, per mezzo delle dipendenti guardie particolari giurate, possono effettuare i seguenti servizi di vigilanza e custodia di beni:

- trasporto e scorta valori;
- vigilanza di zona;
- vigilanza fissa;
- custodia in caveau;
- antitaccheggio;
- vigilanza con sistemi tecnologici (televigilanza e teleallarme);
- vigilanza in ambiti ferroviari, autoferrottramviari, portuali, aeroportuali e a siti militari.

Articolo 11

(Contratto d'affidamento dell'incarico dei servizi di vigilanza e custodia)

1. I servizi di cui all'art. 10, svolti dall'istituto di vigilanza per conto di terzi, potranno essere effettuati dopo la stipulazione, in forma scritta, del relativo contratto che dovrà essere redatto tra l'istituto prestatore del servizio e il committente.

2. Il contratto di cui al presente articolo dovrà contenere, in modo inequivocabile i seguenti elementi:

- riferimento esplicito alla prestazione d'opera svolta da guardie particolari giurate in possesso del decreto d'approvazione rilasciato dal Prefetto;
- data di stesura, sottoscrizione e generalità dei firmatari, periodo d'esecuzione;
- dettagliata indicazione dei servizi richiesti alle guardie particolari giurate ed entità numerica delle stesse;
- corrispettivo convenuto dalle parti e modalità di calcolo del medesimo, sulla base della relativa tariffa.

Articolo 12

(Elenco dei servizi e tabulato mensile
dei turni quotidiani delle guardie particolari giurate)

1. Gli istituti dovranno conservare l'elenco complessivo dei servizi cui hanno provveduto e sulla base del quale hanno predisposto i turni giornalieri delle guardie particolari giurate, che dovrà essere fornito a richiesta di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della Questura. Nel predetto elenco dovranno essere menzionati, con un'unica dicitura, i servizi svolti da



Il Questore della provincia di Mantova

uno stesso equipaggio, mentre non andranno inseriti i servizi di vigilanza effettuati con i sistemi tecnologici di cui all'art.25.

2. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento e da altre normative, gli istituti di vigilanza dovranno compilare un tabulato mensile che contenga l'elenco di tutte le guardie particolari giurate con la descrizione quotidiana, per ciascuna di esse, dell'attività svolta e del relativo orario. La redazione del tabulato potrà attuarsi, per brevità, anche mediante sigle o codici, purché il loro significato sia univoco ed indicato in apposita legenda. Gli stessi codici o sigle, quando si riferiscono a servizi di vigilanza e custodia ed a quello svolto nella centrale operativa dell'istituto, dovranno anche essere riportati nell'elenco dei servizi di cui al comma 1. Con cadenza mensile, il tabulato di cui al presente comma dovrà essere stampato su carta e controfirmato, a conferma di quanto riportato, da ciascuna guardia particolare giurata.

3. L'elenco dei servizi ed il tabulato delle guardie particolari giurate di cui, rispettivamente, ai comma 1 e 2, dovranno essere tenuti separatamente. Per la loro compilazione e conservazione potranno usarsi strumenti informatici, purché i dati relativi siano prontamente resi accessibili all'eventuale richiesta degli organi di controllo.

Articolo 13

(Servizi di trasporto e scorta valori - Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina s'intende per:

- a) trasporto valori: il trasferimento di somme di denaro, titoli o altri beni effettuato da istituti di vigilanza privati;
- b) scorta valori o di sicurezza: la vigilanza svolta da guardie particolari giurate durante il trasferimento di denaro, titoli o altri beni effettuato da vettori diversi dagli istituti di vigilanza.

Articolo 14

(Servizi di trasporto e scorta valori - Requisiti delle guardie particolari giurate)

1. Le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di cui all'articolo 13 devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) avere maturato un'esperienza professionale di almeno 3 mesi, anche se acquisita alle dipendenze di diversi istituti di vigilanza;
- b) aver fruito di almeno otto ore di riposo dalla conclusione dell'ultimo turno di lavoro.

2. Gli istituti che effettuano prevalentemente le tipologie dei servizi di cui all'articolo 13 potranno impiegare una guardia particolare giurata priva del requisito dell'anzianità di



Il Questore della provincia di Mantova

servizio indicato al comma precedente quale componente aggiunto di un equipaggio costituito da almeno due elementi dotati della prescritta esperienza.

3. Durante lo svolgimento dei servizi di trasporto o scorta valori, ogni guardia particolare giurata dovrà indossare il giubbotto antiproiettile.

4. Il conducente di un veicolo blindato ha facoltà di non indossare il giubbotto antiproiettile durante la guida, tenendolo, comunque, nella sua immediata disponibilità.

Articolo 15

(Servizi di trasporto e scorta valori - Requisiti dei collegamenti radio e d'allarme)

1. Ogni veicolo utilizzato nei servizi di cui all'articolo 13 deve essere dotato:

a) d'idoneo ed efficiente collegamento radio con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza;

b) di un sistema per l'invio di un segnale d'allarme alla centrale operativa attivabile senza essere visti dall'esterno del veicolo.

2. I servizi che si estendono oltre l'ambito provinciale richiedono anche la dotazione di un telefono cellulare in grado di sopperire all'eventuale mancanza di copertura radio.

3. Il titolare dell'istituto di vigilanza o un suo delegato dovrà accertare, annotandone gli esiti sul registro della sala radio, che sia stata verificata l'efficienza degli apparati di collegamento:

a) prima dell'inizio dei servizi;

b) almeno ogni ora durante lo svolgimento degli stessi.

4. In caso di mancato funzionamento dei collegamenti, i servizi non potranno essere intrapresi ovvero, in caso d'avaria sopravvenuta, le operazioni di carico o scarico di valori non potranno proseguire e il veicolo dovrà essere ricoverato in luogo protetto.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 lett.c), prima di intraprendere servizi di trasporto valori dovrà essere verificato il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, l'efficienza degli impianti tecnologici di collegamento con la centrale operativa e gli allarmi in dotazione al veicolo utilizzato.

6. Ogni veicolo adibito al servizio di trasporto valori dovrà essere dotato di un apposito registro sul quale ad ogni inizio turno la guardia giurata che espleta funzioni di capo equipaggio dovrà annotare l'esito dei controlli previsti dal comma precedente.

Articolo 16

(Servizi interprovinciali di trasporto e scorta valori)

1. Gli istituti di vigilanza autorizzati a svolgere la propria attività nell'ambito della provincia di Mantova che intendano effettuare servizi con itinerari ricadenti anche in altre province, dovranno darne comunicazione, almeno 24 ore prima dell'inizio degli stessi, alle Questure interessate.



Il Questore della provincia di Mantova

2. Gli istituti di vigilanza con licenza rilasciata dall'Autorità di province diverse i quali intendano svolgere servizi con itinerari ricadenti anche nella provincia di Mantova, dovranno darne comunicazione, almeno 24 ore prima dell'inizio degli stessi, alla Questura di Mantova.
3. La comunicazione di preavviso di cui ai commi precedenti dovrà riportare:
 - a) luogo, data e ora d'inizio del servizio;
 - b) itinerario;
 - c) luogo, data e ora delle operazioni di prelievo o deposito che s'intendono effettuare;
 - d) targa e dotazione tecnologica di sicurezza del veicolo portavalori e consistenza numerica dell'equipaggio.
 - e) targa, dotazione di sicurezza e consistenza numerica dell'eventuale veicolo di scorta
 - f) ammontare massimo dei valori da trasferire
4. I servizi destinati ad essere svolti periodicamente e con le medesime modalità potranno essere oggetto di un'unica comunicazione di preavviso recante l'indicazione delle date d'effettuazione degli stessi.

Articolo 17

(Servizi di trasporto e scorta valori - Contratti e documentazione)

1. Oltre a quanto stabilito dall'art.12, i contratti di trasporto e di scorta dovranno specificare, per ciascun veicolo, impiegato l'importo massimo dei valori da trasferire.
2. I contratti di cui al precedente comma ed ogni documento relativo ai valori oggetto dei servizi dovranno essere conservati dall'istituto e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

Articolo 18

(trasporto valori per somme inferiori a 500.000 Euro)

Fatte salve le altre prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il servizio di trasporto di valori cartacei il cui ammontare è inferiore a € 500.000 dovrà essere svolto con l'impiego di:

- 1) 2 guardie giurate;
- 2) furgone blindato conforme alle specifiche norme emanate dalle competente Autorità, dotato di efficiente sistema di radiolocalizzazione satellitare;
- 3) rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, le cui caratteristiche di conformità alle normative vigenti dovranno essere certificate con apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore conservata presso la sede dell'istituto ed, in copia, su ogni automezzo.



Il Questore della provincia di Mantova

Articolo 19

(trasporto valori per somme da 500.000 a 3.000.000 di Euro)

Fatte salve le altre prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il servizio di trasporto di valori cartacei il cui ammontare è compreso tra 500.000 e 3.000.000 di Euro dovrà essere effettuato con l'impiego di:

- 1) 3 guardie giurate
- 2) furgone blindato con la dotazione di cui ai punti 2 e 3 del precedente articolo;
- 3) un sistema di sicurezza passivo ad alta tecnologia, scelto tra:
 - a) sistemi dei blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa;
 - b) sistemi che rendono inutilizzabile il bene, quali contenitori per denaro a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura indelebile delle banconote;
 - c) sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori, mediante la produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente, attivabili sia direttamente dal personale presente sul veicolo, sia automaticamente tramite apposito comando elettronico.

Il titolare della licenza ex art. 134 Tulpis, ovvero un suo delegato, dovrà preventivamente comunicare a quest'ufficio i sistemi ad alta tecnologia previsti nel presente articolo che intende impiegare nei trasporti valori e sensibilizzare il proprio personale sul corretto utilizzo degli stessi.

L'utilizzo sui veicoli portavalori dei moderni sistemi di sicurezza passiva dovrà essere opportunamente pubblicizzato sui veicoli stessi.

Articolo 19 bis

(trasporto di valori per somme da 3 milioni a 8 milioni di Euro)

A far data dall'avvenuta chiusura della locale sede della Banca d'Italia, potranno essere effettuati servizi di trasporto ultraprovinciali, da caveau a caveau senza soste in itinere, di somme di denaro da 3 milioni a 8 milioni di Euro, con le seguenti prescrizioni:

- 1) impiego di 3 guardie giurate;
- 2) furgone blindato con la dotazione prevista ai punti 2 e 3 dell'articolo 18;
- 3) sistemi dei blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa;
- 4) un ulteriore sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia, oltre a quello richiesto per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 19, scelto tra quelli indicati nella predetta norma alle lettere b) e c) del comma 3;
- 5) un veicolo blindato di scorta con equipaggio di 2 guardie particolari giurate.



Il Questore della provincia di Mantova

Articolo 20

(Prescrizioni comuni ai servizi di trasporto e scorta valori)

1. Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, i servizi di trasporto o scorta valori dovranno osservare anche le seguenti prescrizioni:

- a) il trasporto di valori superiori a € 3.000.000, qualora non rientri nel caso previsto dal precedente articolo relativamente alle operazioni di prelievo e deposito presso filiali della Banca d'Italia di altre province, potrà essere effettuato solo per straordinarie esigenze dietro specifica autorizzazione del Questore;
- b) i servizi di scorta a valori superiori a € 500.000 potranno essere effettuati solo per straordinarie esigenze dietro specifica autorizzazione di quest'ufficio, mentre quelli a valori d'importo inferiore potranno essere eseguiti previa comunicazione, fatta salva la possibilità di quest'ufficio di stabilirne le modalità;
- c) è fatto divieto di eseguire servizi di trasporto o scorta valori nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22,00 e le 06,00;
- d) potranno essere autorizzate deroghe al divieto di cui alla precedente lettera per lo svolgimento di servizi interprovinciali a lunga percorrenza esclusivamente per operazioni di consegna o ritiro di valori in aree protette ovvero per straordinarie esigenze;
- e) nelle operazioni di carico e scarico di valori dal veicolo in aree non protette le guardie particolari giurate dovranno tenere una mano libera per potere eventualmente impugnare l'arma e potranno trasportare un solo plico o sacco per volta che non potrà contenere valori superiori a € 100.000, raddoppiabili nel caso di carta moneta trasportata in contenitori di sicurezza di cui all'articolo 19 comma 1 lettera b);
- f) il trasbordo di valori tra veicoli è consentito solo in aree protette ossia in luoghi interni o completamente recintati costituenti pertinenze di sedi degli istituti di vigilanza o dei propri committenti ed inaccessibili a persone estranee alle operazioni;
- g) nei servizi svolti da più guardie particolari giurate a bordo di veicolo, la guardia che svolge funzioni d'autista, durante le operazioni di carico o scarico di valori in aree non protette, non dovrà allontanarsi dal posto di guida, dovrà tenere il mezzo sempre con il motore avviato, sostare in luogo il più vicino possibile a quello in cui si trovano le altre guardie particolari giurate e assicurare il costante contatto radio con la centrale operativa;
- h) qualora i valori oggetto di trasferimento non siano costituiti da valuta europea, le prescrizioni del presente regolamento vanno riferite al corrispondente valore di cambio;
- i) ai limiti prescritti è ammessa un'eccedenza massima del 10 per cento.

Articolo 21

(Servizi di vigilanza di zona)

1. I servizi di vigilanza di zona consistono nella sorveglianza in forma itinerante nonché nella conseguente ispezione esterna o interna di più obiettivi.

~~2. Il servizio dovrà essere svolto da un equipaggio automontato di almeno due guardie particolari giurate.~~³

³ Articolo così modificato dalla sentenza n.01542/2009 del 6.8.2009 del T.A.R. Lombardia sez. di Brescia



Il Questore della provincia di Mantova

3. Gli istituti possono dotare i veicoli adibiti ai servizi di cui al presente articolo di dispositivi di radio-localizzazione satellitare al fine d'implementare le caratteristiche di sicurezza del servizio.
4. Nell'espletamento del servizio, le guardie particolari giurate dovranno essere dotate di:
 - a) giubbotto antiproiettile;
 - b) efficienti mezzi di comunicazione radio e/o telefonica;
 - c) idonei strumenti portatili d'illuminazione per servizi serali o notturni;
5. Nell'espletamento di servizi di vigilanza di zona a bordo di autoveicolo, l'equipaggiamento delle guardie particolari giurate sarà integrato con un estintore ed un contenitore di materiale sanitario di primo soccorso.
6. L'istituto dovrà dotare le guardie particolari giurate di un elenco dettagliato degli obiettivi da vigilare e delle disposizioni scritte sulle modalità d'esecuzione del servizio.
7. Gli istituti dovranno sottoporre all'approvazione preventiva del Questore un piano contenente le modalità operative con cui intendono effettuare il servizio di vigilanza di zona, che indichi, oltre al numero approssimativo ed alla tipologia delle prestazioni richieste dai propri committenti, il numero di pattuglie necessarie e le rispettive aree territoriali di pertinenza.
8. Successivamente all'approvazione preventiva di cui al precedente comma, l'eventuale riduzione del numero di equipaggi da impiegare nel servizio di vigilanza di zona dovrà essere autorizzata.
9. Le nuove norme introdotte dal presente articolo ai commi 7 e 8 entreranno in vigore decorsi 180 giorni dall'approvazione.

Articolo 22

(Servizi di vigilanza fissa)

1. I servizi di vigilanza fissa riguardano la diretta sorveglianza interna o esterna di beni immobili di un unico committente svolta direttamente da una o più guardie particolari giurate dedicate esclusivamente a quegli obiettivi.
 2. Potranno essere adibite a servizi di vigilanza fissa, in funzione antirapina, presso istituti bancari, di credito ed agenzie postali soltanto le guardie particolari giurate che abbiano un'esperienza professionale di almeno tre mesi ed usufruito di almeno otto ore di riposo dalla conclusione dell'ultimo turno.
 3. Nell'espletamento del servizio le guardie particolari giurate dovranno avere le dotazioni di cui al comma 4 dell'articolo 21.
 4. Nei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, le guardie particolari giurate dovranno costantemente indossare un giubbotto antiproiettile, tranne nel caso in cui il servizio sia svolto all'interno di guardiole chiuse e provviste di blindatura; esso dovrà, comunque, essere tenuto nell'immediata disponibilità;
 5. Le guardie particolari giurate dovranno essere munite di disposizioni scritte relative alle modalità d'esecuzione del servizio.
 6. Durante i servizi di vigilanza fissa è fatto divieto di utilizzare le guardie particolari giurate per interventi su allarme in obiettivi diversi da quello sorvegliato.
-



Il Questore della provincia di Mantova

Articolo 23

(Servizi di custodia in caveau)

1. I servizi di custodia in caveau consistono nella protezione e sorveglianza di valori all'interno di un ambiente strutturato in funzione antintrusione ed attrezzato con apparecchiature elettroniche di controllo e d'allarme.
2. La custodia del caveau dovrà essere assicurata dalla costante presenza di almeno una guardia particolare giurata.
3. Il servizio di cui al presente articolo potrà essere svolto dalla guardia particolare giurata di turno nella centrale operativa dell'istituto, nel caso in cui il caveau sia ubicato nello stesso stabile e dotato di sistemi elettronici d'allarme e sorveglianza gestibili direttamente dalla predetta guardia.
4. Non è richiesta la presenza di guardie particolari giurate, qualora il caveau abbia sistemi di chiusura temporizzata e d'allarme che ne consentano l'accesso solo in fasce orarie predeterminate e la sua sorveglianza sia attuabile a distanza attraverso più centri di controllo anche d'altri istituti di vigilanza; in ogni caso, l'accesso al caveau dovrà avvenire alla presenza di guardie particolari giurate.
5. Le guardie particolari giurate dovranno essere munite delle dotazioni di cui all'art. 21 comma 4, nonché delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 22.

Articolo 24

(Servizi antitaccheggio)

1. Il servizio di antitaccheggio consiste nella vigilanza diretta a contrastare la commissione di reati di furto di beni mobili esposti per la vendita in esercizi commerciali.
2. Il servizio potrà essere svolto in abiti civili e senz'arma a seguito di motivata istanza rivolta al Questore dal titolare dell'istituto. In tal caso le guardie particolari giurate dovranno essere munite di distintivo di riconoscimento.
3. Nell'espletamento del servizio le guardie particolari giurate dovranno essere dotate di idonei mezzi di comunicazione radio e/o telefonica, nonché delle disposizioni di servizio di cui all'art. 22 comma 5.

Articolo 25

(Servizi di vigilanza con sistemi tecnologici)

1. I servizi di vigilanza con sistemi tecnologici, anche denominati televigilanza e teleallarme, utilizzano collegamenti elettronici tra i beni da sorvegliare ed un centro di controllo che provvede alla gestione delle segnalazioni d'allarme.
2. Per la gestione dei segnali d'allarme l'istituto potrà impiegare il personale in servizio presso la propria centrale operativa, nonché usufruire di centri di controllo di terzi.



Il Questore della provincia di Mantova

3. L'intervento agli obiettivi da parte delle dipendenti guardie giurate dovrà avvenire nel tempo più breve possibile, dandone, in presenza di emergenze, tempestiva segnalazione alla centrale operativa della Questura o del Comando Carabinieri. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 l'intervento sul luogo dell'allarme dovrà essere eseguito, congiuntamente, da due guardie particolari giurate.⁴

4. Per i fini di cui al comma 3, gli istituti che dispongono contestualmente di equipaggi adibiti al servizio vigilanza di zona di cui all'articolo 21, possono avvalersi di tale personale, ferma restando la presenza contemporanea di almeno 2 guardie particolari giurate.

5. Gli istituti di vigilanza privata che effettuano, anche su incarico di terzi, servizio di pronto intervento su allarme relativi a beni immobili posti in questa giurisdizione, dovranno sottoporre all'approvazione preventiva del Questore un piano nel quale siano specificate le modalità di svolgimento del servizio stesso.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, gli istituti di vigilanza privata che svolgono esclusivamente servizi di teleallarme e televigilanza, autorizzati ad avvalersi di guardie particolari giurate per i soli servizi interni al proprio centro di controllo, dovranno predisporre e sottoporre all'approvazione preventiva del Questore, analogamente a quanto richiesto agli istituti di vigilanza che effettuano servizi sul territorio, le modalità operative con le quali intendono assicurare gli interventi su allarme.

Per l'esecuzione di tali interventi dovranno espressamente ricorrere, mediante specifici accordi stipulati con altri istituti, a guardie particolari giurate legittimate ed equipaggiate ad operare nella circostanza specifica.

7. La prescrizione contenuta nei precedenti commi 5 e 6, sarà operativa decorsi 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

8. Durante l'intervento su allarme, le guardie particolari giurate dovranno indossare il giubbotto antiproiettile.

9. La dotazione del veicolo adibito al servizio dovrà essere integrata con un estintore ed un contenitore di materiale sanitario di primo soccorso.

Articolo 26

(Servizi di vigilanza in ambiti ferroviari, autoferrotramviari, portuali, aeroportuali e a siti militari)

1. I servizi di vigilanza effettuati da guardie particolari giurate in ambiti ferroviari, autoferrotramviari, portuali, aeroportuali e a siti militari, nonché la scorta a convogli, sono soggetti altresì a disposizioni normative di settore.

2. I titolari degli istituti di vigilanza dovranno preventivamente comunicare al Questore e alle altre autorità competenti le modalità con le quali intendono svolgere i servizi di cui al presente articolo che potranno essere integrate o modificate.

⁴ NOTA _____ comma 3, così sostituito il 9.9.2009



Il Questore della provincia di Mantova

Capo IV Disposizioni finali

Articolo 27

(Documentazione da conservare a disposizione degli organi di controllo)

1. Gli istituti di vigilanza, per almeno 5 anni, dovranno tenere a disposizione degli organi di controllo ogni documentazione inerente i servizi di vigilanza e custodia, i documenti e i registri previsti dal presente regolamento.
2. Per almeno un anno, gli atti di cui al precedente comma dovranno essere custoditi nella stessa sede dell'istituto ed esibiti contestualmente alle richieste di verifica.

Articolo 28

(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 12 novembre 1936, n.2144, se il fatto non costituisce più grave reato, ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento è sanzionata dall'art. 17 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.

Articolo 29

(Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dall'approvazione.
 2. La presente normativa sostituisce ed abroga le disposizioni contenute nei pregressi regolamenti di servizio delle guardie particolari giurate emanati dal Questore di Mantova.
-